

# Un'analisi della misura sulla limitazione dell'utilizzo del suolo agricolo per la produzione di energie rinnovabili nel DL Agricoltura

Lo scorso 15 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 63/2024, cosiddetto DL Agricoltura. Attualmente è in corso in parlamento l'iter di conversione in Legge del decreto-legge, che dovrà esaurirsi entro 60 giorni.

Ha fatto molto discutere soprattutto l'inserimento all'articolo 5, di misure che limitano l'utilizzo del suolo agricolo per la produzione di energia rinnovabile. Seppur "*addolcito*" rispetto al testo delle prime bozze circolate nei giorni precedenti, questa nuova misura sembrerebbe avere ricadute non da poco per il comparto energetico. L'articolo infatti introduce disposizioni finalizzate a **limitare l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra nei terreni ad uso agricolo**. In particolare modificando l'articolo 20 del decreto legislativo 199/2021, **consentendo l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra** di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (per cui è prevista la DILA), solo **in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, esclusivamente nei siti dove sono già installati impianti della stessa fonte**, solo per **interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati**, a condizione che **non comportino incremento dell'area occupata**; e nella **solar belt**, ossia in **cave e miniere** cessate, nei siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo **Ferrovie dello Stato italiane** nonché delle **società concessionarie autostradali**; nei siti e gli impianti nella disponibilità delle **società di gestione aeroportuale**; nelle **aree interne agli impianti industriali** e nelle **aree adiacenti alla rete autostradale** entro una distanza non superiore a **300 metri**.

L'articolo fa salvi i progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla **costituzione di una Comunità energetica**

**rinnovabile; i progetti attuativi delle altre misure di investimento del PNRR** (es. Agrivoltaico Innovativo) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di **progetti necessari** per il conseguimento degli **obiettivi del PNRR**.

Inoltre, il comma 2 **fa salve anche “le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore”** del decreto, che potranno essere concluse ai sensi della normativa previgente.

### **L’iter di conversione in Parlamento**

L’iter di conversione in Parlamento si è aperto con un **breve ciclo di audizioni** tra martedì 28 e mercoledì 29 maggio. Sono intervenuti in Commissione Industria del Senato **rappresentanti delle associazioni di categoria del settore energetico**, quali tra le altre Eletticità Futura, Italia Solare, Alleanza per il Fotovoltaico, ANIE, AssoESCo e Confindustria e anche **i rappresentanti del settore agricolo** tra cui Coldiretti e Confagricoltura.

A più livelli le associazioni rappresentanti i produttori di energie rinnovabili si sono detti contrari all’inserimento della misura in questione: **Eletticità Futura** ha evidenziato come non sarebbe opportuno parlare di *“invasione del suolo agricolo”*, stante l’attuale occupazione dello 0,13% della superficie agricola coltivabile per la produzione di energia da impianti fotovoltaici e ha posto l’accento sulla necessità di salvaguardare tutte le fattispecie di agrivoltaico, non solo gli impianti finanziati dal PNRR; **Italia Solare** ha avanzato alcune proposte di modifica della misura tra cui quella di individuare le aree necessarie al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione; estendere le aree di installazione di impianti fotovoltaici a terra, comprendendo le aree destinate agli impianti per autoconsumo, ai siti prossimi alle aree industriali, commerciali e artigiane. **Alleanza per il Fotovoltaico** invece ha sottolineato che i terreni su cui questi sono installati sono di norma non redditizi, e in ogni caso, con gli impianti agrivoltaici, per disposizione di legge, il 70% deve essere coltivato; e ha puntualizzato l’inesistenza di una valida alternativa ai grandi impianti per il raggiungimento degli obiettivi comunitari, data l’insufficienza della capacità energetica prodotta tramite installazione di pannelli sui tetti di edifici privati.

### **Il DM Aree Idonee**

Tra i punti portati avanti da Italia Solare, in particolare c’è anche quello della

necessità di **definizione chiara delle aree idonee e non idonee** e che queste non siano modificabili dalle Regioni. Il richiamo è appunto al tanto atteso “**DM Aree Idonee**”, ormai da mesi **fermo in sede di Conferenza Unificata delle Regioni**. L’uscita del decreto, in attuazione dell’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 199/2021, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, è stata **ritardata dalle divergenze di approccio nei mesi scorsi tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e delle Regioni**. Il mancato accordo riguarda soprattutto il margine di discrezione lasciato alle singole Regioni di definire le Aree considerate idonee, da una parte con il **Ministero** che caldeggiava un **approccio più centralista**, dall’altra le **amministrazioni regionali** che spingevano per una **maggiore discrezionalità**.

Nei giorni scorsi la **situazione sembrerebbe essersi sbloccata**, con un accordo politico sullo schema di decreto che pare si sia raggiunto tra il Ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin e le Regioni, in particolare con la **Sardegna**, al cui Assessore all’Industria (Anita Pili nella precedente Giunta, alla quale sono poi subentrati gli Assessori Laconi e Cani) spetta per turnazione il coordinamento della **Commissione Energia della Conferenza delle Regioni**. L’accordo sembrerebbe dare maggior spazio di manovra alle Regioni.

## **I prossimi passi**

Nel corso dell’iter di conversione in Legge, rimane aperta la **possibilità di emendare il testo del “DL Agricoltura”** rispetto alla versione approvata dall’Esecutivo. Tuttavia, indipendentemente dalle modifiche che verranno approvate e dalle effettive conseguenze giuridiche per gli operatori del settore, l’inserimento dell’articolo 5, fortemente **sostenuto dal Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida**, sembrerebbe rappresentare un **segnale politico da parte del Governo** per guadagnare il favore degli agricoltori, forse anche **in vista delle imminenti elezioni europee**.

La risonanza della questione, amplificata dalle **dichiarazioni sui social media di vari esponenti del Governo** contro quella che è stata definita “*speculazione delle rinnovabili*”, preoccupa gli operatori del settore delle energie rinnovabili. Oltre alle difficoltà interpretative della norma che hanno impegnato il comparto nei giorni scorsi, l’effetto più evidente è una crescente sfiducia verso il panorama italiano, dovuta alla mancanza di certezza del diritto e alla percepita incoerenza

politica e assenza di un piano di lungo termine.

Sarà interessante seguire i futuri sviluppi della faccenda. È importante notare che il termine per la presentazione delle proposte emendative da parte dei parlamentari è stato fissato al 12 giugno, quindi dopo le elezioni per il Parlamento europeo. Potrebbe forse l'esito elettorale influenzare anche il destino del "DL Agricoltura"?

***(Articolo pubblicato su powerzine.it)***